

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA

32.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 18 febbraio 1943-XXI, n. 95, sulla disciplina degli atti diretti a trasferire, dare in locazione o in uso opere edilizie facenti parte di stabilimenti industriali. (2380)	270
TREDICI, <i>Relatore</i> .	
Apertura di pozzi ordinari o trivellati. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (2480).	270
MASI, <i>Relatore</i> . PUPPINI, PRESIDENTE. AMICUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per le corporazioni</i> .	
Modifica dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 17 marzo 1927-V, n. 548, riguardante la « Stella al merito del lavoro ». (2481)	271
NUNZI, <i>Relatore</i> — VIRDIA, CAPOFERRI, MENEGOZZI, GARBACCIO, CIANO ARDURO, AMICUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per le corporazioni</i> , MALUSARDI, PRESIDENTE.	
Indagini geofisiche. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (2497)	273
PUPPINI, <i>Relatore</i> — AMICUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per le corporazioni</i> .	
Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 271, concernente il divieto dell'impiego del personale maschile in determinate attività lavorative. (2498)	274
PRESIDENTE.	

La riunione comincia alle 10.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per le Corporazioni*, Amicucci).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione i camerati Battifoglia, Malusardi, Masi e Nunzi, ai quali porge il saluto della Commissione.

Da lettura della seguente lettera del Presidente della Camera:

« Comunico ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, che ha cessato di avere vigore per mancata conversione in legge il « Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, concernente la proroga per tutta la durata dell'attuale stato di guerra del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti », essendo sostituito dal successivo decreto-legge 11 marzo 1943-XXI, n. 100.

Il relativo disegno di legge (Stampato n. 1338) è stato pertanto cancellato dall'ordine del giorno ».

Comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Bonaccini, Leati, Longo, Marinotti e Tarchi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

DE AMBRIS, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 18 febbraio 1943-XXI, n. 95, sulla disciplina degli atti diretti a trasferire, dare in locazione o in uso opere edilizie facenti parte di stabilimenti industriali. (2380)

TREDICI, *Relatore*, fa presente che il provvedimento in esame tende anzitutto ad eliminare la speculazione che può verificarsi per effetto del decentramento industriale e che, anzi, si è già in alcuni casi verificata. Tende inoltre a consentire una più uniforme e unitaria visione del problema del decentramento industriale. A questo fine viene stabilito che non può farsi luogo a cessione o a locazione di fabbricati o di parti di fabbricati facenti parte di stabilimenti industriali, se non previa autorizzazione del Ministero delle Corporazioni, che viene accordata quando si tratti della utilizzazione di impianti nel senso della destinazione industriale preesistente, oppure quando gli impianti devono servire ad altra industria che sia stata preventivamente autorizzata attraverso la procedura per l'approvazione dei nuovi impianti industriali.

Osserva poi che nell'articolo unico per la conversione in legge del decreto-legge in esame si è ritenuto opportuno, soprattutto al fine di evitare le possibili speculazioni, apportare al provvedimento, una modificazione.

Nel primo comma dell'articolo 2, del Regio decreto-legge si diceva: «L'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente deve essere richiesta in occasione della domanda concernente l'autorizzazione per i nuovi impianti industriali o per l'ampliamento e la modifica di quelli già esistenti, ai sensi del Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142». A queste ultime parole si sostituiscono le altre: «ai sensi dei Regi decreti-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142 e 11 marzo 1943-XXI, n. 100». E ciò perchè il Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX ha cessato di avere vigore per mancata conversione in legge, come ha testè comunicato il Presidente, ed è stato sostituito dal Regio decreto-legge 11 marzo 1943-XXI, n. 100, che viene richiamato insieme con quello precedente, al fine di completare il complesso delle norme di carattere fiscale adottate in materia di trasferimenti di impianti industriali che siano rimasti disponibili in seguito al decentramento delle industrie.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE, pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Apertura di pozzi ordinari o trivellati. (2480).

MASI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame fa obbligo a chiunque intenda aprire pozzi ordinari o trivellati di farne preventiva denuncia al Servizio geologico del Corpo Reale delle miniere. Dalla denuncia sono esclusi i pozzi di profondità minore di trenta metri. Si prevedono poi il prelevamento dei campioni e l'annotazione dei dati rilevati durante le perforazioni, nonché l'invio dei medesimi al Servizio geologico.

Il Servizio geologico ha anche facoltà di far visitare le opere di scavo che vengono compiute; e, d'altra parte, a garanzia dell'imprenditore, si stabilisce che questi può chiedere che i dati e i campioni trasmessi al Servizio geologico abbiano carattere riservato per un determinato periodo di tempo.

Il provvedimento ha per scopo di dare al Servizio geologico, che è alle dipendenze della Direzione generale delle miniere e della metallurgia del Ministero delle corporazioni, tutte le informazioni che possano venire in luce durante l'esecuzione di ricerche nel sottosuolo; e merita perciò di essere approvato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

Ogni imprenditore che intenda aprire pozzi ordinari o trivellati con sistemi o apparecchi, idonei a raggiungere una profondità non minore di 30 metri, deve farne denuncia, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, al Ministero delle corporazioni, Direzione generale delle miniere e della metallurgia, Servizio geologico, mediante lettera raccomandata salvo ogni altro adempimento cui sia tenuto in virtù delle disposizioni vigenti sulle acque sotterranee.

Nella denuncia debbono essere indicati le generalità e l'indirizzo del denunciante, l'ubicazione, le caratteristiche e lo scopo dell'opera.

PUPPINI ritiene che la dizione «ogni imprenditore» sia troppo limitatrice, e che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

non corrisponda alle intenzioni del Ministro proponente. Non sempre le opere per l'apertura di pozzi ordinari o trivellati vengono eseguite da apposito imprenditore; non di rado esse vengono compiute direttamente, per proprio conto, dalle ditte interessate alle ricerche. Sarebbe pertanto più opportuno adottare la stessa dizione usata nel disegno di legge sulle indagini geofisiche che si trova anch'esso nell'ordine del giorno della presente riunione, e cioè la parola « chiunque ».

MASI, *Relatore*, osserva che è stata usata la parola « imprenditore » evidentemente in riferimento al nuovo Codice civile, in cui è considerata l'impresa come concetto che comprende qualunque attività economica, agricola, commerciale o industriale.

Anch'egli aveva pensato che fosse opportuno sostituire le parole « ogni imprenditore » con « chiunque »; ma si è convinto che la parola « imprenditore » è più precisa e più tecnica.

PRESIDENTE nota che il termine « imprenditore » usato dal nuovo Codice civile significa colui che esercita professionalmente una attività economica. Il proprietario di terreno affittato non è un imprenditore, mentre imprenditore, ad esempio, è il conduttore del terreno. Adottando il termine « chiunque », proposto dal camerata Puppini, si evita ogni dubbio.

Pone a partito l'articolo 1 con la sostituzione predetta.

(*L'articolo 1 è approvato nel testo modificato*).

ART. 2.

Durante l'esecuzione dell'opera il denunciante o per esso l'impresa assuntrice dei lavori, deve prelevare i campioni dei terreni attraversati e prendere nota della presenza e del comportamento delle falde idriche eventualmente incontrate ed in genere di ogni fenomeno degno di rilievo, seguendo le modalità indicate dal Servizio geologico d'intesa, per la parte relativa alle acque sotterranee, col servizio idrografico centrale del Ministero dei lavori pubblici, e, per la parte relativa ai lavori ferroviari, con la Direzione generale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

PUPPINI fa presente che se è giusto far obbligo all'esecutore del lavoro di prendere nota della presenza e del comportamento delle falde idriche, è anche giusto ed opportuno tener conto pure delle manifestazioni gassose.

Propone quindi di aggiungere alle parole « falde idriche » le altre « e delle manifestazioni gassose ».

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, benchè l'articolo parli del comportamento delle falde idriche ed in genere di ogni fenomeno degno di rilievo, non si oppone a specificare « e delle manifestazioni gassose ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2 con questa modificazione.

(*L'articolo 2 è approvato nel testo modificato — Si approvano anche gli articoli successivi*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 17 marzo 1927-V, n. 548, riguardante la « Stella al merito del lavoro ». (2481)

NUNZI, *Relatore*, nota che la modifica dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 17 marzo 1927-V, n. 549, ha lo scopo di elevare da 300 a 500 il numero delle decorazioni della « Stella al merito del lavoro », in considerazione del fatto che le 300 decorazioni concesse annualmente si sono manifestate insufficienti in relazione al crescente numero degli operai impiegati.

Ritiene opportuna la proposta, e ne propone quindi l'approvazione.

VIRDIA dichiara che il provvedimento in esame sarà accolto favorevolmente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, le quali vedranno così aumentata la possibilità di premiare i fedeli del lavoro.

Segnala l'opportunità che le norme che regolano e disciplinano questa materia e che sono attualmente sparse in tre o quattro decreti, — perchè il primitivo provvedimento ha subito successive modificazioni — siano raccolte in un provvedimento unico; ed esprime pure il voto che si elevi ancora il numero delle decorazioni messe a disposizione per le concessioni annuali, portandolo a 1000, e consentendo che esse possano essere assegnate non soltanto ai lavoratori manuali, ma anche agli impiegati. Osserva, al riguardo, che è molto più difficile mantenersi fedeli ad una azienda e seguirne tutti gli sviluppi per un notevole numero di anni nella qualità di impiegato, anzichè in quella di operaio; e perciò gli sembra ingiusto che gli impiegati siano esclusi da questo riconoscimento che deve ricompensare il lavoro svolto presso le aziende. Le altre

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

decorazioni; come quella di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia, che pure possono essere assegnate agli impiegati, premiano dei meriti personali che possono essere di natura politica, combattentistica, demografica, ecc., ma non premiano il lavoro, che invece viene premiato esclusivamente dalla «Stella al merito del lavoro».

CAPOFERRI si associa alla proposta del camerata Virdia, ma esprime la preoccupazione che se si estendesse agli impiegati il conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro», gli impiegati finirebbero col farsi la parte del leone, e gli operai perderebbero il 50 o 60 per cento delle decorazioni.

NUNZI, *Relatore*, associandosi anche lui alla proposta del camerata Virdia, osserva che, per evitare gli inconvenienti a cui ha accennato il camerata Capoferri, si potrebbero stabilire delle aliquote, cioè quante debbano essere le onorificenze destinate agli impiegati e quante quelle destinate agli operai.

Pone in rilievo il carattere socialmente simpatico e interessante della proposta di dare la stessa decorazione sia agli operai, sia agli impiegati, in correlazione con quanto si è detto anche in altra sede, sulla opportunità di accorciare le distanze fra impiegati ed operai anche sul piano morale.

MENEGOZZI si associa anch'egli alla proposta del camerata Virdia per quanto si riferisce all'aumento del numero delle decorazioni della «Stella al merito del lavoro» da assegnare, ed anche per quanto riguarda l'estensione del conferimento di queste decorazioni agli impiegati. È giusto che sia rivendicato anche ad essi il riconoscimento della fedeltà nel lavoro, tanto più che avviene, in taluni casi, che gli operai dopo molti anni finiscono con l'ottenere l'inquadramento quali impiegati, e non debbono per questo perdere il diritto al titolo che avevano per il lavoro precedentemente prestato.

Raccomanda, poi, che si proceda con un criterio più equo alla ripartizione delle decorazioni della Stella al merito del lavoro da assegnare, modificando il criterio uniforme attuale, per il quale a provincie intensamente industriali viene fatta un'assegnazione di base di cinque stelle alla stessa stregua di ogni provincia. È vero che è salva la facoltà discrezionale del Ministro delle corporazioni di integrare mediante ulteriori assegnazioni, ma il criterio fondamentale influisce sulla ripartizione, in funzione dello scarso numero di stelle ora disponibili nel suo totale. Aumentandosi ora il numero delle

stelle, si lasci almeno senza variazione l'assegnazione di base che viene ora fatta per ogni provincia.

GARBACCIO si associa alle osservazioni del camerata Menegozzi per quanto riguarda una diversa ripartizione delle concessioni delle decorazioni in relazione alle diverse condizioni delle provincie italiane, facendo presente che nella sua provincia non si riesce a premiare operai che hanno più di 54 anni di servizio e che lo meritano sicuramente.

CIANO ARTURO ritiene anch'egli quanto mai opportuna l'estensione della decorazione della «Stella al merito del lavoro» agli impiegati degli stabilimenti industriali, osservando che la maggior parte d'essi ha la sua origine nell'operaio, che a poco a poco si è elevato a capo squadra, a capo sezione, a capo tecnico. Bisogna però distinguere gli impiegati tecnici da quelli di contabilità o di amministrazione, e riservare il conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» soltanto ai primi. Gli altri potranno essere premiati con altre onorificenze.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, dichiara di non avere nessuna difficoltà circa il voto di unificare le disposizioni in materia, ma per quanto riguarda l'aumento delle decorazioni da 500 a 1000 deve fare le più ampie riserve, perchè ciò importerebbe un ulteriore aggravio di 550 mila lire sul bilancio del Ministero delle corporazioni, e per tale aggravio occorre il concerto col Ministro delle finanze.

MALUSARDI pensa che le difficoltà di ordine finanziario si potrebbero eliminare, se si stabilisse che il conferimento delle decorazioni della «Stella al merito del lavoro» fosse fatto dallo Stato, ma l'onere della corresponsione del premio di lire 1.100 per ogni onorificenza, fosse addossato ai datori di lavoro.

PRESIDENTE rileva che vi è anche, come proposta di studio cioè come problema da esaminare per risolverlo con altro provvedimento legislativo, la proposta del camerata Virdia, cui si sono associati tutti gli altri camerati che hanno preso la parola, per l'estensione dell'onorificenza anche agli impiegati.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, non ritiene di poter dare affidamenti su tale proposta. Osserva che bisognerebbe, allora, considerare anche un'altra categoria importantissima: quella degli artigiani, che attualmente sono esclusi da questa decorazione, poichè essa è riservata soltanto agli operai.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

VIRDIA nota che l'artigiano svolge una attività indipendente, mentre con la «Stella al merito del lavoro» si vuol premiare il lavoro subordinato e fedele; e quindi, come si conferisce agli operai, essa si può anche conferire agli impiegati, molti dei quali provengono dalle file degli operai.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, dichiara che il problema potrà essere esaminato in altra sede. Prega la Commissione di volere, intanto, approvare il disegno di legge in esame, col quale si provvede ad aumentare da 300 a 500 le decorazioni della «Stella al merito del lavoro».

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione, prendendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato che, per quanto riguarda la proposta Virdia di estendere la concessione della decorazione agli impiegati, non ha preso nessun impegno, ma ha promesso che il problema sarà esaminato.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Indagini geofisiche. (2497)

PUPPINI, *Relatore*, nota che il disegno di legge è informato allo stesso criterio di quello testè esaminato sui pozzi ordinari o trivellati, sul quale ha riferito il camerata Masi.

Nell'articolo 2 il disegno di legge dispone che chi compie indagini geofisiche consegni i risultati di queste indagini alla Direzione generale delle miniere e della metallurgia, e precisamente alla Sezione geofisica, e che questa ha facoltà di mandare suoi funzionari a presenziare le indagini sul terreno e a prendere parte alla elaborazione dei dati presi in campagna. Con le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 3 si rende più facile al Ministero delle corporazioni di adempiere a quanto prescrive l'articolo 1, cioè di dare, da parte del Ministero delle corporazioni, l'approvazione alle richieste di nuove indagini.

Osserva che il provvedimento è molto opportuno, perchè con esso si ottiene che chi fa delle indagini geofisiche non lasci disperdere i risultati cui è giunto, risultati che generalmente rimangono conosciuti solamente all'autore delle indagini e spesso sono completamente inutilizzati se, nel caso

specifico, non hanno dato i risultati desiderati. Quando invece sono consegnati ad un ente centrale, che in questo caso è la Sezione geofisica, allora questi risultati costituiscono tutto un corredo di elementi tecnici, che possono essere utilizzati e sfruttati in seguito da privati o enti pubblici.

Proponendo di approvare il provvedimento, raccomanda che la preventiva approvazione che deve essere data dal Ministero delle corporazioni non abbia da costituire un ritardo. Sarà perciò necessario che la burocrazia agisca con la necessaria sollecitudine.

PRESIDENTE. Apre la discussione sugli articoli.

ART. 1.

Chiunque intenda seguire a scopi minerari indagini geofisiche — gravimetriche, magnetiche, elettriche, sismiche, radioattive, geochimiche — deve sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero delle corporazioni il programma delle indagini stesse.

PUPPINI, *Relatore*, ritiene che sarebbe meglio precisare che il programma delle indagini deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero delle corporazioni, facendo capo alla sezione geofisica della Direzione generale delle miniere e della metallurgia. E ciò perchè nel provvedimento precedente è detto che la denuncia deve essere fatta al servizio geologico del Ministero delle corporazioni, Direzione generale delle miniere e della metallurgia.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che in quel provvedimento si trattava di inoltrare le domande a questo servizio; qui invece si parla di un'autorizzazione che deve dare il Ministro.

PUPPINI, *Relatore*, propone allora che si dica «l'approvazione del Ministro», anzichè «del Ministero».

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 1 con questa modifica.

(È approvato)

ART. 2.

In osservanza delle prescrizioni che sono impartite dal servizio geologico — sezione geofisica della Direzione generale delle miniere e della metallurgia — debbono essere comunicati alla sezione stessa i dati di osservazione strumentale, le cartografie e le relazioni.

PUPPINI, *Relatore*, ritiene che sarebbe meglio dare a questo articolo la forma del-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'articolo 2 del precedente disegno di legge esaminato sull'apertura di pozzi ordinari o trivellati, perchè con l'articolo 2, così com'è redatto, non si capisce quando è che la ditta deve comunicare i dati di osservazione strumentale, le cartografie e le relazioni, cioè non si fissa un termine di tempo. Propone pertanto la seguente dizione: «Durante l'esecuzione delle indagini geofisiche, devono essere comunicati alla sezione geofisica della direzione generale delle miniere e della metallurgia, i dati di osservazione strumentale, le cartografie e le relazioni, secondo le prescrizioni che saranno impartite dal servizio stesso».

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che l'articolo 2 in esame corrisponde all'articolo 3 dell'altro provvedimento, e non già all'articolo 2; e ritiene che sia conveniente lasciarlo immutato.

PUPPINI, *Relatore*, non insiste nella sua richiesta, ma propone che alle parole «sono impartite» si sostituiscano le parole: «saranno impartite».

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, non si oppone.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2 con questa modificazione.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli successivi).

Dichiara approvato il disegno di legge (*Vedi Allegato*).

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del Regio decreto-
legge 12 aprile 1943-XXI, n. 271, con-
cernente il divieto dell'impiego del per-
sonale maschile in determinate attività
lavorative. (2498)**

PRESIDENTE avverte che il Governo chiede il rinvio di questo disegno di legge, perchè sarà oggetto di riesame da parte del Ministero in rapporto alle nuove norme e alla nuova sistemazione del servizio del lavoro.

(Si approva il rinvio).

La riunione termina alle 11.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 18 febbraio 1943-XXI, n. 95, sulla disciplina degli atti diretti a trasferire, dare in locazione o in uso opere edilizie facenti parte di stabilimenti industriali. (2380)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 febbraio 1943-XXI, n. 95, riguardante la disciplina degli atti diretti a trasferire, dare in locazione o in uso opere edilizie facenti parte di stabilimenti industriali, con le modificazioni seguenti:

All'articolo 2 sostituire il seguente:

Art. 2. — L'autorizzazione di cui allo ultimo comma dell'articolo precedente deve essere richiesta in occasione della domanda concernente l'autorizzazione per i nuovi impianti industriali o per l'ampliamento e la modifica di quelli già esistenti, ai sensi dei Regi decreti-legge 12 marzo 1944-XIX, n. 142, e 11 marzo 1943-XXI, n. 100.

Il Ministro per le corporazioni decide congiuntamente in merito all'applicazione del presente decreto ed a quella dei decreti-legge di cui al comma precedente.

L'autorizzazione già ottenuta ai sensi dei citati decreti legge non dispensa gli interessati dalla presentazione della domanda agli effetti del presente decreto.

Apertura di pozzi ordinari o trivellati. (2480)

ART. 1.

Chiunque intenda aprire pozzi ordinari o trivellati con sistemi o apparecchi, idonei a raggiungere una profondità non minore di 30 metri, deve farne denuncia, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, al Ministero delle corporazioni, Direzione generale delle miniere e della metallurgia, Servizio geologico, mediante lettera raccomandata salvo

ogni altro adempimento cui sia tenuto in virtù delle disposizioni vigenti sulle acque sotterranee.

Nella denuncia debbono essere indicati le generalità e l'indirizzo del denunciante, l'ubicazione, le caratteristiche e lo scopo dell'opera.

ART. 2.

Durante l'esecuzione dell'opera il denunciante o per esso l'impresa assuntrice dei lavori, deve prelevare i campioni dei terreni attraversati e prendere nota della presenza e del comportamento delle falde idriche e delle manifestazioni gassose eventualmente incontrate ed in genere di ogni fenomeno degno di rilievo, seguendo le modalità indicate dal Servizio geologico d'intesa, per la parte relativa alle acque sotterranee, col servizio idrografico centrale del Ministero dei lavori pubblici e, per la parte relativa ai lavori ferroviari, con la Direzione generale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

ART. 3.

L'invio al Servizio geologico dei dati rilevati è effettuato dal denunciante o per esso dall'impresa assuntrice dei lavori, secondo le prescrizioni impartite dal servizio stesso.

ART. 4.

I campioni prelevati debbono essere conservati a cura del denunciante fino ad un mese dopo l'ultimazione o la definitiva interruzione dei lavori e debbono essere inviati al Servizio geologico, se questo ne fa richiesta.

ART. 5.

Il denunciante può chiedere che i dati e i campioni trasmessi al Servizio geologico abbiano carattere riservato per un determinato periodo di tempo, che è stabilito dal servizio stesso.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 6.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare durante l'esecuzione dei lavori i dati di cui all'articolo 2, ed a conservare ed inviare al Servizio geologico, a termini dell'articolo 4, i campioni prelevati.

ART. 7.

Il Servizio geologico ha facoltà di far visitare da un funzionario i lavori di perforazione di pozzi che presentino particolare interesse per la conoscenza del sottosuolo, allo scopo di assicurare il regolare prelevamento dei campioni dei terreni e verificare le osservazioni fatte durante la trivellazione.

ART. 8.

Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5000.

Modifica dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 17 marzo 1927-V, n. 548, riguardante la « Stella al merito del lavoro ». (2481)

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 17 marzo 1927-V, n. 548, è sostituito dal seguente:

A partire dall'esercizio finanziario 1943-44 il numero delle decorazioni della « Stella al Merito del Lavoro » da concedere in ciascun anno non potrà essere superiore a 500. Di esse 400 saranno concesse su designazione della Commissione di cui all'articolo 3 del Regio decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 20, e successive modificazioni, e le altre 100 saranno concesse su designazione diretta del Ministro per le corporazioni »

ART. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla variazione di bilancio, resa necessaria dal presente provvedimento.

Indagini geofisiche. (2497)

ART. 1.

Chiunque intenda eseguire a scopi minerari indagini geofisiche-gravimetriche, magnetiche, elettriche, sismiche, radioattive, geochimiche — deve sottoporre alla preventiva approvazione del Ministro delle Corporazioni il programma delle indagini stesse.

ART. 2.

In osservanza delle prescrizioni che saranno impartite dal servizio geologico — sezione geofisica della Direzione generale delle miniere e della metallurgia — debbono essere comunicati alla sezione stessa i dati di osservazione strumentale, le cartografie e le relazioni.

ART. 3.

I funzionari della sezione geofisica hanno facoltà di seguire sul terreno le operazioni di rilevamento e di intervenire nella elaborazione dei dati.

ART. 4.

Gli interessati possono chiedere che i dati di osservazione strumentale, le cartografie e le relazioni, comunicati alla sezione geofisica, abbiano carattere riservato per un determinato periodo di tempo, che è stabilito dalla sezione stessa.

ART. 5.

Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5000.

Nei confronti del ricercatore o del concessionario di miniere può essere anche pronunciata la decadenza dal permesso o dalla concessione.